

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata anche “ENEA” o “Agenzia”), con sede in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, ing. Gilberto Dialuce, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Agenzia

E

l’Università Iuav di Venezia (di seguito Iuav), codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l’Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 15 dicembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021

PREMESSO CHE:

- l’insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall’ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l’innovazione in tema di energia, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di accumulo dell’energia, micro-reti e smart grid, comunità energetiche, mobilità elettrica, efficienza energetica, recupero energetico e funzionale del patrimonio culturale, prevenzione, protezione e sicurezza da rischi naturali e antropici delle città e del patrimonio culturale e dello sviluppo ed applicazione di Tecnologie ITC;

- lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell’innovazione

	hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di
	ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della
	pubblica amministrazione;
	- l'Università è istituzionalmente preposta all'Alta formazione, al trasferimento
	tecnologico e alla ricerca;
	- i singoli Atenei costituiscono territorialmente l'agglomerato culturale di
	maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e,
	pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l'ENEA deve perseguire,
	sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi
	multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;
	- l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di
	organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
	nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
	universitario" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento
	svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici e Istituzioni di ricerca di
	cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre
	1993, n. 593, al fine di consentire alle Università di avvalersi della
	collaborazione di esperti di alta qualificazione e consentire un reciproco
	scambio di competenza in ambito formativo;
	- l'attività didattica universitaria di dipendenti ENEA trova opportuna
	integrazione con le attività programmatiche e i compiti d'istituto
	dell'Agenzia, ai fini del loro buon andamento;
	- le strutture e il personale dell'Università e dell'Agenzia palesano esigenze di
	collaborazione per la valorizzazione e l'ottimizzazione delle rispettive
	attività;

- il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell'ambito di Convenzioni Quadro finalizzate alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;

- l'Università e l'ENEA hanno interesse a collaborare per la valorizzazione e l'ottimizzazione delle rispettive attività, attraverso la stipula della presente Convenzione Quadro.

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano interamente riportate in questo articolo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e in tutti gli atti in conformità e in esecuzione della stessa derivanti.

Le Parti, qualora se ne ravveda la necessità, concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante Atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.

Art. 3 (Oggetto)

La presente Convenzione ha a oggetto la definizione dell'ambito della collaborazione tra le Parti, con l'indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici Atti per lo svolgimento di attività congiunte di

ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche e attrezzature di ricerca.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni, con primario ma non esclusivo riferimento, alle seguenti tematiche:

- 1) Pianificazione e progettazione urbanistica, territoriale e ambientale (pianificazione spaziale climatica ed energetica per l'adattamento e la mitigazione, tecniche di progettazione per la riduzione dei rischi urbani, pianificazione spaziale per la città e il territorio circolare);
- 2) Sistemi informativi territoriali, cartografia e telerilevamento;
- 3) Tecnologie costruttive e design per la sostenibilità e l'economia circolare (materiali innovativi per l'edilizia; LCA; circular design; benessere globale degli ambienti abitativi e di lavoro; valutazione post-occupancy in edifici ristrutturati);
- 4) Innovazione e Patrimonio culturale (conservazione e restauro architettonico, tecniche di recupero dei beni culturali, tecniche costruttive di prevenzione dei rischi naturali e antropici; tecniche per il recupero materiali dell'edilizia storica);
- 5) Valutazione economica dei sistemi di trasporto, i costi esterni del trasporto (valutazione dell'anidride carbonica e dei suoi effetti sul global warming), big data e trasporti, sistemi di trasporto pubblico a domanda debole, trasporto per la logistica merci, intermodalità;
- 6) Valutazione di impatti ambientali e socio-economici di modelli di governance partecipata, modelli di business circolari e collaborativi a livello urbano finalizzati alla decarbonizzazione e all'uso efficiente delle

	risorse;	
	7) Produzione Sostenibile di Energia, Fonti Energetiche Rinnovabili, Efficienza e Risparmio Energetico e Tecnologie nelle riqualificazioni edili ed impiantistiche (sistemi sperimentali per l'uso razionale dell'energia; progettazione componenti e impianti; fotovoltaico e conversioni dirette; solare termodinamico; idrogeno, fuel cells e sistemi di accumulo dell'energia; rigenerazione energetico-ambientale e architettonica dell'edilizia residenziale);	
	8) Gestione, valutazione e pianificazione dello spazio rurale e del rapporto tra urbano, peri-urbano e rurale in ottica di metabolismo urbano, salvaguardia e tutela dei servizi ecosistemici e sviluppo socio-economico (agricoltura urbana e forestazione urbana, food policy, bioeconomia, filiera del settore primario, politiche agrarie e paesaggistiche);	
	9) Tecnologie abilitanti per la gestione del binomio produzione-domanda e per l'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;	
	10) Sistemi di analisi delle Infrastrutture Critiche – IC (elettricità, acqua e gas, mobilità stradale e ferroviaria, telecomunicazioni) e strumenti per la gestione delle emergenze e l'analisi del rischio.	
	Art. 4 (Collaborazione di ricerca)	
	L'ENEA e Iuav potranno concordare di approfondire lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione, che dovranno essere attivate mediante la stipula di specifiche convenzioni attuative.	
	Le convenzioni attuative di cui al presente articolo regoleranno altresì, a titolo non esaustivo, l'oggetto della specifica collaborazione, le modalità di esecuzione e durata delle attività, l'ammontare dei costi con indicazione della	

ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi, e i diritti di proprietà intellettuale nel rispetto di quanto definito nel successivo art. 8.

Art. 5 (Formazione)

L'offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento dell'Università e ai settori di propria competenza.

5.a Tesi di laurea

L'ENEA offre la possibilità di svolgere tesi di laurea presso i Centri dell'Agenzia, con la collaborazione e la supervisione di esperti e ricercatori ENEA. ENEA individua periodicamente e preliminarmente le tematiche delle tesi di laurea, definendo i relativi titoli, prevalentemente a carattere sperimentale, e su tematiche di interesse ENEA.

L'ospitalità presso i Centri dell'Agenzia può durare da sei mesi ad un anno, senza oneri per l'Agenzia che mette a disposizione dei laureandi alcuni servizi alle stesse condizioni del personale.

Nell'ambito di tale attività, l'ENEA offre agli studenti l'opportunità di utilizzare il proprio patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti, nonché un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori.

L'elenco, non esaustivo dei temi per tesi di laurea, con l'indicazione del tutor di riferimento, è consultabile sul sito <http://www.enea.it>, alla voce "opportunità – formazione".

Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalla propria Università per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore

universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell'ospitalità.

Le tesi riporteranno la menzione del supporto scientifico-tecnologico e didattico offerto dall'ENEA.

5.b Tirocini

L'ENEA, quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative proprie, s'impegna ad accogliere, su proposta dell'Ateneo, quale soggetto promotore, studenti di corsi universitari per lo svolgimento di tirocini curriculari.

La collaborazione Università/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione, sulla base della vigente specifica normativa regionale e nazionale, tramite la preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla base e nel rispetto dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta, in via ordinaria e prevalente, ai soli tirocini curriculari gratuiti a favore di studenti e laureati che frequentano corsi di laurea, laurea magistrale ed equivalenti ovvero corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e master di I e II livello.

L'ospitalità dei tirocini extracurriculari sarà possibile solo laddove esistano coperture finanziarie all'interno di progetti che prevedano espressamente la tipologia del tirocinio extracurriculare tra le voci coperte da finanziamento.

5.c Dottorati di Ricerca

Il Dottorato di Ricerca è titolo di formazione universitaria post-laurea di

eccellenza, internazionalmente riconosciuto (PhD) per le carriere accademiche e di ricerca, per quelle professionali, nonché per quelle nel mondo produttivo e nella pubblica amministrazione.

I relativi Corsi trovano attuazione e svolgimento nell'ambito dell'autonomia dei singoli Atenei, nel rispetto di principi informativi dettati dalla normativa nazionale (Legge 30 dicembre 2010, n. 240, D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 e D.M. 22 marzo 2022 n. 301 recante "Linee guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4 comma 3, del Regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021 n. 226").

Il Dottorato di Ricerca è un percorso di formazione tramite la ricerca (di durata non inferiore al triennio) che necessita, per quanto concerne i Corsi di Dottorato in discipline scientifiche e tecnologiche, della disponibilità di strutture e laboratori di elevata qualificazione a livello internazionale.

L'ENEA, con le sue primarie e innovative competenze e strutture tecnologiche, costituisce, sul territorio nazionale, una risorsa di essenziale riferimento nell'ottimizzazione di quei percorsi di Dottorato aventi a oggetto la ricerca nell'innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile.

La vigente normativa consente l'attivazione di Corsi di Dottorato mediante convenzione degli Atenei con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei. Pertanto, le Parti si impegnano ad approfondire la possibilità di attivazione di corsi con titolarità congiunta ed eventuale estensione della titolarità anche su scala internazionale, su specifici settori per i quali le stesse Parti rivestono un riconosciuto livello di eccellenza o un acquisito ruolo istituzionale.

Ciò premesso la modalità più attuale per questo incontro tra l’Agenzia e l’Università è rappresentato dallo strumento del “posto aggiuntivo di dottorato di ricerca”, consistente nell’opportunità per l’Ateneo titolare di un Corso di Dottorato di convenzionarsi con l’ENEA, spesso in collegamento con il mondo delle imprese.

Il posto aggiuntivo di dottorato di ricerca presso l’Agenzia è attivabile su iniziativa diretta dei ricercatori e tecnologi ENEA, ovvero su richiesta dei professori universitari, e trova formalizzazione in apposite Convenzioni sottoscritte dalle Parti secondo le rispettive procedure di autorizzazione, prima della pubblicazione dei bandi universitari di concorso.

Nel rispetto del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, per la scelta del Corso di Dottorato di Ricerca destinatario del posto aggiuntivo ENEA di dottorato, è richiesta, tuttavia, da parte dei ricercatori e tecnologi dell’Agenzia interessati, la dimostrazione di aver posto in essere un’attività di selezione, tra più Università, almeno su scala regionale (con riferimento all’ambito regionale in cui si colloca il Centro ENEA dove il dottorando dovrà in prevalenza svolgere la sua attività di ricerca), volta ad individuare l’Università che svolge un’attività di ricerca corrispondente a quella specifica svolta dall’ENEA nel settore al quale la borsa di studio è finalizzata e l’eventuale disponibilità al cofinanziamento (universitario o di altro qualificato soggetto sovvenzionatore) del posto aggiuntivo ENEA.

Poiché l’attività dei dottorandi fruitori di borsa ENEA trova obbligatorio, prevalente svolgimento presso laboratori e strutture dell’Agenzia, con il diretto vantaggio che ne consegue per l’Agenzia stessa in termini di disponibilità di selezionate competenze esterne coinvolte in proprie attività progettuali, andrà

comunque privilegiata – anche prescindendo dalla summenzionata attività di selezione – la disponibilità, per il forte interesse alle attività ENEA, alla copertura del 50% dell'importo complessivo della borsa di studio.

La Convenzione per posto aggiuntivo ENEA di dottorato potrà altresì direttamente ricollegarsi a un vigente accordo di collaborazione con l'Università, ove ne sussista la previsione nel medesimo. In questo caso, il costo della borsa (parziale o totale) a carico dell'Agenzia costituirà parte della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto e troverà riscontro nell'ambito delle previsioni contrattuali di ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti.

La posizione con borsa di studio finanziata o cofinanziata dall'ENEA deve, per previsione ministeriale, sempre trovare espressa evidenza tra le posizioni universitarie con e senza borsa di studio presenti nel bando di concorso pubblico di Dottorato di Ricerca emesso dall'Ateneo.

Tenuto conto delle esigenze organizzative degli Atenei e della tempistica necessaria all'inserimento delle posizioni aggiuntive ENEA nei bandi di concorso universitari, eventuali richieste per iscritto per posti aggiuntivi ENEA di dottorato di ricerca potranno essere inviate agli Atenei dai Responsabili delle strutture ENEA interessate, verificata la sussistenza della copertura finanziaria, esperita e comprovata l'attività di selezione secondo le modalità sopra evidenziate, ovvero accertata la sussistenza della disponibilità al cofinanziamento universitario o della specifica previsione nell'ambito di un vigente accordo di collaborazione.

5.d Master

Le Parti potranno pianificare congiuntamente l'attivazione di master di I e II

livello da parte dell'Ateneo coinvolgendo eventuali altri Atenei interessati attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.

Per tali iniziative l'Università e l'Agenzia collaboreranno per la programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.

5.e Didattica

In considerazione dell'immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente con la didattica universitaria di riferimento, l'Ateneo potrà attribuire, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240/10 s.m.i., a esperti di alta qualificazione dell'Agenzia ovvero in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, attività d'insegnamento universitario, occasionali e gratuite, nel rispetto del regolamento interno ENEA e comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Agenzia, anche con riferimento alle spese di trasferta che restano a carico dei singoli.

Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca)

Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti.

La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.

In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte potrà concedere l'uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell'attività di studio svolta

da entrambe le Parti. Per contro l'uso di attrezzature dell'altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi, da questi ultimi retribuita, potrà essere concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.

In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell'altra, il contratto d'uso a favore di quest'ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.

Art. 7 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente Convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale /Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le Parti stabiliranno negli atti esecutivi e/o in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla modalità di

protezione, di ripartizione degli oneri, gli usi consentiti e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Fermo restando quanto verrà definito nei suddetti accordi tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà tempestivamente l'altra per accordarsi in merito alla migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte, preventivamente e formalmente informata, potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto in un eventuale sfruttamento industriale.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 9 (Comitato di coordinamento)

Considerato il carattere multidisciplinare della Convenzione, ai fini della

corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, è costituito un Comitato di coordinamento con i rappresentanti nominati da ciascuna Parte:

- per l'Università Iuav di Venezia, il prof. Piercarlo Romagnoni (tel. 041/2571293; e-mail: pierca@iuav.it) e il prof. Francesco Musco (tel. 041/2572178; e-mail: cesco@iuav.it) che potranno essere coadiuvati da colleghi dell'Università Iuav di Venezia per le specifiche competenze richieste nelle convenzioni attuative;

- per l'ENEA, il dott. Bruno Carpani (tel. 0534/8012242; e-mail: bruno.carpani@enea.it); l'ing. Stefano Pizzuti (tel. 06/30483894; e-mail: stefano.pizzuti@enea.it); l'ing. Luca Colasuonno (tel. 06/30487053; e-mail: luca.colasuonno@enea.it).

Ciascun componente del Comitato raccoglierà le proposte e istanze degli operatori delle Istituzioni di appartenenza per veicularle, tramite i componenti del Comitato, verso i corrispondenti esperti dell'altra Parte, adoperandosi per il perfezionamento degli atti esecutivi della presente Convenzione.

I componenti del Comitato hanno inoltre il compito di:

- coordinare il processo complessivo di realizzazione della presente Convenzione Quadro, attivando le risorse tecniche e organizzative, ove necessarie, alla sua concretizzazione;

- promuovere, in via autonoma e su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei sottoscrittori;

- individuare ritardi e/o criticità nell'attuazione della presente Convenzione e/o negli atti esecutivi eventualmente perfezionati, segnalando

tempestivamente gli stessi ai soggetti sottoscrittori;

- redigere il rapporto finale delle attività al termine delle stesse, prodromico all'eventuale valutazione dei rispettivi Organi di Vertice ai fini del rinnovo o dell'eventuale proroga della Convenzione prevista al successivo art. 15.

Art. 10 (Regole comportamentali presso le sedi dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra, operante nelle attività inerenti alla presente Convenzione.

Il personale dipendente e/o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai Regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 101/2020. In questo caso le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) e, se prevista, la Relazione di

Radioprotezione (art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle Parti.

I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti ENEA e del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (P.T.P.C.T.) adottati dall'ENEA, con i relativi aggiornamenti, disponibili sul sito web dell'ENEA.

I soggetti ospitati dall'Università Iuav di Venezia, saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti Iuav e al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato dall'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2021 e suoi relativi aggiornamenti, entrambi disponibili sul sito web di ateneo.

Art. 11 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e degli studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione della presente

Convenzione, le sedi dell'altra Parte.

Art. 13 (Riservatezza)

Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività nell'ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 14 (Trattamento dei dati)

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679". Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati più efficaci in seno ai singoli accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione.

Art. 15 (Durata e recesso)

La presente Convenzione Quadro avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, e potrà essere prorogata per un ulteriore quinquennio con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti che dovrà intervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, previa positiva valutazione dei rispettivi Organi di Vertice sulla base del rapporto finale di attività presentato dai rispettivi componenti del Comitato di cui al

precedente art. 9.

Il recesso da tale Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici accordi e atti esecutivi della Convenzione medesima, impegni che troveranno, compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.

Art. 16 (Modifiche)

Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma scritta.

Art. 17 (Divieto di cessione)

La presente Convenzione Quadro non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 18 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 19 (Oneri finanziari)

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.

Art. 20 (Foro competente)

Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 21 (Attività negoziale e registrazione)

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione Quadro è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/72. L'imposta è assolta a cura delle Parti in egual misura.

Per l'ENEA

Per l'Università Iuav di Venezia

Il Presidente

Il Rettore

Ing. Gilberto Dialuce

Prof. Benno Albrecht

firmata digitalmente

firmata digitalmente